

Il bilancio delle Società di calcio



Agenda

I. Introduzione

1. Il bilancio d'esercizio
2. Le fonti normative
3. Norme specifiche di settore

II. Stato Patrimoniale – le voci caratteristiche

1. Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
2. I costi del vivaio
3. Il diritto di compartecipazione ex art. 102-bis N.O.I.F
4. Le cessioni temporanee di contratto ex art. 103 N.O.I.F.
5. La library e la valorizzazione del marchio
6. Crediti e debiti verso Società calcistiche
7. Versamento dei soci
8. Altre classi di valore

Agenda

III. Conto Economico – le voci caratteristiche

1. Ricavi caratteristici e altri ricavi e proventi tipici
2. Salari e stipendi e premi individuali e collettivi ex art. 93 N.O.I.F.
3. Le imposte

IV. Informativa di bilancio

1. Nota integrativa
2. Relazione sulla Gestione

I. Introduzione

Il bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società, nonché il risultato economico d'esercizio.

E' composto:

- dallo Stato Patrimoniale
- dal Conto Economico
- dalla Nota Integrativa
- dalla Relazione sulla Gestione redatta dagli Amministratori

Le fonti di riferimento in materia di redazione del bilancio delle Società di calcio sono le seguenti:

- Codice civile;
- Principi contabili nazionali / internazionali;
- Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);
- Norme organizzative interne alla F.I.G.C. (N.O.I.F.);
- Codice di giustizia sportiva (C.G.S.);
- Raccomandazioni contabili F.I.G.C..

Il bilancio delle Società di calcio professionistico presenta delle peculiarità rilevanti. Tali differenze sono rilevate all'interno degli schemi di bilancio approvati dalla F.I.G.C. di cui all'art. 84 N.O.I.F.. Tale disposizione prevede **l'obbligo di derogare rispetto agli schemi civilistici standard** («*La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.*»).

La disciplina di bilancio rileva sia all'interno del cd. «Sistema delle Licenze Nazionali» sia ai fini del «Sistema delle Licenze UEFA e UEFA FFP»

Nella relazione del bilancio di esercizio devono essere rispettati i principi di cui all'art. **2423** c.c.: «*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio.*»



Art. 84 N.O.I.F.

- Tenuta della contabilità ed utilizzo piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.;
- Obbligo di deposito dei bilanci e relazioni;
- Obbligo di revisione contabile.

Norme federali che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio

Con riferimento alle norme federali che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio di una Società di calcio si segnala quanto segue:

1. «*Statuto della Federazione*» - sottopone le Società di calcio professionistiche affiliate alla F.I.G.C. ai regolamenti emanati dalla Federazione stessa.
2. «*Norme organizzative interne della Federazione (N.O.I.F.)*» - sono emanate dal Consiglio Federale cui è affidato tra l'altro il compito di predisporre le norme di contabilità, quali l'obbligo di adozione di uno specifico piano dei conti da parte delle Società di calcio professionistiche. Le N.O.I.F. prescrivono inoltre un'ampia serie di obblighi informativi e disciplinando in dettaglio contenuto e forma delle comunicazioni periodiche che le Società devono inviare alla Co.Vi.So.C..
3. «*Raccomandazioni contabili federali*» - svolgono una duplice funzione. In primo luogo, interpretano sotto l'aspetto tecnico le norme di legge che fissano soltanto alcuni principi generali sulla formazione del bilancio rinviando ai principi contabili per l'interpretazione di tipo applicativo; in secondo luogo, integrano gli schemi di legge quando questi appaiono inadeguati alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria delle Società di calcio. Assumono quindi un particolare ruolo di rilevanza nel raccordare la normativa civilistica ed i principi contabili internazionali con le particolari problematiche di contabilizzazione delle Società di calcio.

II. Stato Patrimoniale – le voci caratteristiche

Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è il documento contabile che fotografa gli investimenti esistenti in uno specifico momento e le correlate fonti di finanziamento.

La gestione del parco giocatori influenza in modo sostanziale lo Stato Patrimoniale delle Società di calcio, determinando il valore delle voci caratteristiche che verranno di seguito esaminate.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Il capitale investito dalle Società calcistiche è sostanzialmente costituito dal valore connesso al diritto alle prestazioni dei calciatori.

Questa voce comprende i costi sostenuti da una Società nelle seguenti ipotesi:

- **“stipulazione diretta”**: ipotesi che si verifica in due casi: nel caso di tesseramento di calciatori c.d. “svincolati”, quindi dopo la scadenza del precedente contratto fra gli stessi calciatori e altre Società; nel caso di tesseramento di calciatori che sottoscrivano il loro primo contratto da professionista;
- **“cessione del contratto”**: ossia nell’ipotesi di acquisizione dei diritti a seguito della cessione del contratto di calciatori professionisti da parte di altre Società.

La cessione del contratto di un calciatore può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo. Con riferimento alle cessioni temporanee di contratto si rinvia alle slides successive.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – classificazione

1/2

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori costituiscono una posta patrimoniale attiva di natura **immateriale a carattere pluriennale**, poiché il relativo valore corrisponde ad una situazione di vantaggio della Società che detiene il diritto, rispetto alle altre Società, destinata a durare nel tempo.

Si ritiene utile sottolineare che il beneficio correlato all'acquisizione di ciascun diritto è rappresentato dalla prestazione sportiva del calciatore, che costituisce il presupposto di eventuali incrementi dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, dalla cessione dei diritti televisivi e da altre fattispecie, quali ad esempio sponsorizzazioni, merchandising e proventi pubblicitari.

Il contratto tra il calciatore e la Società costituisce il titolo giuridico per l'iscrizione in bilancio del relativo diritto alle prestazioni sportive.

Il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto deve essere iscritto come voce specifica nell'attivo dello Stato Patrimoniale fra le immobilizzazioni immateriali, utilizzando la seguente denominazione:

B) I. 8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

La previsione di questa voce specifica si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – classificazione

2/2

Per quanto attiene alla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori si deve rilevare che tale operazione produce due effetti:

1) il primo consiste nel diritto della Società cessionaria di assumere, nel rapporto con il calciatore, la posizione della Società cedente e nel corrispondente obbligo di pagare alla Società cedente il prezzo convenuto;

2) il secondo consiste nella modificazione soggettiva del rapporto con il calciatore, modificazione che si realizza con la stipulazione di un nuovo contratto, in base al quale il calciatore potrà far valere i propri diritti e dovrà adempiere le proprie obbligazioni solo nei confronti della Società cessionaria, sua nuova contraente.

Il diritto della Società cessionaria di assumere, nel rapporto con il calciatore, la posizione della Società cedente ha una sua valenza economica determinata dal prezzo convenuto fra le Società per la cessione del contratto. Questo prezzo è correlato alla posizione giuridica che la Società cessionaria assume, a seguito della cessione, per l'intera durata del nuovo contratto. E', quindi, indubbio che **il diritto acquisito debba essere iscritto fra le immobilizzazioni immateriali.**

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – rilevazione

Il momento temporale di iscrizione in bilancio degli effetti economici e finanziari dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, e pertanto della rilevazione contabile dei diritti, **è quello della data di sottoscrizione dei contratti stessi.**

I contratti stipulati con calciatori già tesserati con altre Società nazionali, sia nel caso di stipulazione diretta che nel caso di cessione del contratto, sono assoggettati alle norme federali ed a una procedura che prevede il deposito presso la Lega competente entro cinque giorni dalla sottoscrizione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. Tali contratti diventano efficaci solo dopo la concessione da parte della Lega competente del visto di esecutività (c.d. ratifica).

Ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, l'effetto del rilascio del visto di esecutività da parte della Lega competente retroagisce alla data di sottoscrizione.

Per i contratti stipulati con calciatori già tesserati con Società estere, sia nel caso di stipulazione diretta che nel caso di cessione del contratto, il momento temporale di iscrizione è sempre costituito dalla data di sottoscrizione del contratto, cui retroagisce l'effetto del rilascio del certificato internazionale di trasferimento (c.d. *“tran sfert”*) da parte della Federazione estera di provenienza del calciatore.

I contratti, pertanto, si perfezionano, ossia si completano nella loro struttura, dopo la sottoscrizione e, fino al momento della concessione del visto di esecutività o del rilascio del *“transfert”*, si trovano nella situazione propria dei contratti sospensivamente condizionati, disciplinati dagli artt. 1353 e seguenti del Codice Civile.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – valore di iscrizione

➤ **Stipulazione diretta:**

- calciatori svincolati: iscrizione degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (compensi agli agenti). Tale metodo si applica anche ai calciatori provenienti da Società dilettantistiche estere;
- calciatori provenienti da Società dilettantistica nazionale (primo contratto professionistico): capitalizzazione oneri accessori di diretta imputazione, premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.;
- calciatore svincolato proveniente da altra Società estera: per il calciatore con più di 23 anni di età capitalizzazioni dei soli oneri accessori di diretta imputazione, se di età inferiore ai 23 anni iscrizione anche del titolo di premio di addestramento e formazione tecnica previsto dal regolamento F.I.F.A..

➤ **Cessione del contratto:**

- calciatore proveniente da Società nazionale: iscrizione del valore del prezzo pattuito e degli oneri accessori; il regolamento di tali posizioni deve avvenire mediante il conto «Lega c/trasferimenti». Tali operazioni sono soggette a IVA;
- calciatore proveniente da Società estera: oltre a contabilizzare i costi di sui sopra è necessario contabilizzare l'indennità di formazione (per giocatori con meno di 23 anni) e i premi di solidarietà.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – ammortamento

Poiché i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, il relativo costo, ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, deve essere **sistematicamente ammortizzato** in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L'esercizio di decorrenza dell'ammortamento dei diritti è quello in cui avviene il tesseramento dei calciatori. Il criterio di ammortamento dei diritti alle prestazioni dei calciatori, nel rispetto del principio della prudenza, è quello della ripartizione del costo del diritto, come sopra definito, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla Società.

Resta inteso che, con riferimento alla totalità dei diritti alle prestazioni dei calciatori, deve essere adottato un unico criterio di ammortamento e che non sono in ogni modo ammesse modalità di ammortamento diverse da quelle sopra menzionate.

Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto tra la Società e il calciatore a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato dello stesso. In questa ipotesi il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso. Nello Stato Patrimoniale deve essere esposto il valore netto contabile dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – svalutazioni

1/2

La residua possibilità di utilizzazione delle stesse deve essere soggetta ad un riesame e ad una conferma costante nel tempo. Nel caso si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, tale riduzione deve essere riflessa nel bilancio d'esercizio attraverso una **svalutazione**.

Per quanto attiene ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, l'abbandono dell'attività agonistica da parte dello sportivo e l'infortunio grave subito costituiscono specifiche ipotesi di riduzione del valore dei diritti.

Nell'ipotesi in cui, in pendenza di contratto, il calciatore decida di abbandonare l'attività agonistica, la Società, in ottemperanza al sopramenzionato principio generale della residua possibilità di utilizzazione, deve imputare a Conto Economico, quale svalutazione della relativa immobilizzazione, tutta la parte di costo non ammortizzato, in quanto è venuta meno la capacità di produrre benefici economici futuri da parte del calciatore.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – svalutazioni

2/2

Analoga svalutazione del valore netto contabile del diritto, da imputare a Conto Economico, deve essere effettuata per effetto di un grave infortunio subito da parte del calciatore che lo costringa ad abbandonare l'attività agonistica. Si rileva che, a fronte di tale costo, la Società deve contabilizzare i diritti riconosciuti (proventi) derivanti dal risarcimento assicurativo.

Il riesame del valore residuo del diritto alle prestazioni del calciatore deve essere effettuato dalle Società anche nell'ipotesi di infortunio non così grave da configurare l'immediato abbandono dell'attività da parte del calciatore, ma di entità, comunque, tale da determinare incertezza in merito alla recuperabilità del valore del diritto.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione, questa non può essere mantenuta. Il valore originario, pertanto, deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione.

Si precisa inoltre, che in nessun caso, sono ammesse rivalutazioni.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – cenni sui bilanci IAS/IFRS

Valutazione del calciatore al **Fair Value** in caso di indicatori di perdita durevole di valore.

- principi di riferimento: IAS 36 e IAS 38;
- impiego del cd **Impairment Test**;
- metodi di valutazione:
 - costo;
 - risultato economico differenziale;
 - mercato;
- valore recuperabile dalle Cash Generating Units (calciatori) rispetto al valore netto contabile. L'unità generatrice di cassa (CGU) è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. Nelle Società sportive l'individuazione delle CGU può variare dal singolo giocatore all'intera rosa. La scelta della CGU non è imposta dalla normativa internazionale ma ricade sugli Amministratori della Società.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – plus/minusvalenze

1/2

Nel caso in cui un calciatore sia ceduto prima della scadenza del suo contratto, la Società cedente dovrà confrontare il prezzo di cessione con il valore netto contabile attribuito al diritto alle prestazioni del calciatore.

Nell'operazione di cessione si possono verificare due scenari:

- Plusvalenza da alienazione: se la differenza tra il valore di cessione e il valore netto contabile è positiva;
- Minusvalenza da alienazione: se la differenza tra il valore di cessione e il valore netto contabile è negativa.

Si rileva che le plusvalenze e le minusvalenze connesse alla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori non possono essere considerate derivanti da fatti estranei all'attività ordinaria delle Società di calcio, in quanto la cessione dei diritti è evento collegato profondamente all'attività caratteristica delle Società stesse. Le plusvalenze e le minusvalenze in parola, quindi, trovano collocazione nel **Conto Economico** fra le **componenti ordinarie**.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – plus/minusvalenze

2/2

L'eventuale plusvalenza realizzata deve essere iscritta nella voce A5) del Conto Economico (“Altri ricavi e proventi”); l'eventuale minusvalenza deve essere iscritta nella voce B14) del Conto Economico (“Oneri diversi di gestione”).

Nell'eventualità che il diritto oggetto di cessione si riferisca ad un calciatore a suo tempo acquisito senza riconoscere alcun corrispettivo ad altra Società, la Società cedente deve rilevare, oltre al credito nei confronti della Società cessionaria, anche un provento pari al corrispettivo della cessione. Questo provento costituisce, analogamente alla plusvalenza relativa alla cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, una componente positiva di carattere ordinario da iscrivere nella voce A5) del Conto Economico, utilizzando la voce “Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”.

I costi del vivaio sono costi aventi natura pluriennale che le Società di calcio sostengono per la promozione e l'organizzazione dell'attività sportiva giovanile.

L'investimento nel settore giovanile rappresenta una **leva strategica** di primaria importanza, non solo per le Società di minori dimensioni.

Oggi è delle attività in grado di **contribuire alla gestione economico-sportiva** delle Società calcistiche (modello di business)

La promozione del vivaio presenta significativi lati positivi e criticità limitate:

- consente la crescita di giovani talenti senza doverli acquistare a prezzi esorbitanti nel mercato, una volta formati e affermati;
- può portare benefici economico-finanziari di entità anche molto rilevante, attraverso la successiva cessione;
- fornisce la possibilità di formare giocatori secondo la propria filosofia.

Di contro:

- rischio di elevato di insuccesso (mitigato da elevato valore dei giocatori);
- come tutte le risorse umane c'è il rischio di formare e far crescere giocatori che forniranno le loro prestazioni ad altre Società.

Si ritiene che i costi del vivaio possano essere assimilati ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese industriali e che, riconosciuta la relativa utilità pluriennale, possano essere capitalizzati.

La capitalizzazione dei costi deve avvenire nella loro globalità: non è consentito, infatti, effettuare qualsiasi riferimento ai singoli calciatori del settore giovanile.

Possono essere capitalizzati esclusivamente i costi di struttura e gestione del settore giovanile delle Società di calcio, intendendosi per tali:

- i premi di preparazione corrisposti, ai sensi dell'art. 96 delle N.O.I.F., per il tesseramento di giovani calciatori;
- I costi per vitto, alloggio e trasporto con riferimento alle gare disputate dalle squadre giovanili;
- i rimborsi spese corrisposti;
- i compensi e i rimborsi spese corrisposti ad allenatori, istruttori e tecnici;
- i costi connessi alla stipulazione di assicurazioni contro gli infortuni e le spese sanitari.

Capitalizzazione costi del vivaio – Classificazione, valutazione e rilevazione

I costi del vivaio possono essere iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, con l'esplicito consenso del **Collegio sindacale**, ove esistente, e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a **cinque anni**. Si rileva che, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 5), del Codice Civile, fino a che l'ammortamento non sia completato, possono essere distribuiti dividendi solo se **residuano riserve disponibili** sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

I costi del vivaio capitalizzati devono essere iscritti come voce distinta tra le immobilizzazioni immateriali con la denominazione:

B) I. 7) Capitalizzazione costi vivaio

La capitalizzazione dei costi del vivaio deve avvenire in via "indiretta", ossia facendo transitare a Conto Economico le seguenti voci:

B) Costi della produzione

L'importo da capitalizzare risulta dai vari sottoconti che accolgono i costi capitalizzabili relativi al vivaio.

A) 4) b) Incrementi di immobilizzazioni per capitalizzazione costi vivaio

La previsione delle due voci specifiche "Capitalizzazione costi vivaio" e "Incrementi di immobilizzazioni per capitalizzazione costi vivaio" si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

Diritti di compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F.

1/2

L'art. 102 *bis* delle N.O.I.F. ammette che una Società, che abbia acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di una cessione definitiva di contratto, possa contestualmente stipulare un accordo con la Società cedente (c.d. accordo di partecipazione), che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima (c.d. compartecipazione), in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto come di seguito specificato.

Caratteristiche contrattuali:

- esistenza di un contratto tra il calciatore e la Società cedente di durata non inferiore ai **2 anni**;
- durata massima dell'accordo di compartecipazione di un anno, rinnovabile a condizione che il contratto economico tra Società cedente e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell'accordo di compartecipazione;
- il diritto di compartecipazione deve essere espresso nel contratto ed è limitato agli effetti patrimoniali.

Diritti di compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F.

2/2

Nel gergo comune viene definita “comproprietà” anche se giuridicamente non è tale:

- al contratto di compravendita si affianca un ulteriore e distinto accordo attraverso il quale la Società che cede il Diritto pluriennale si aggiudica il diritto di partecipare al 50% delle somme incassate dalla Società cessionaria dalla eventuale e successiva vendita del giocatore compartecipato;
- la compartecipazione attribuisce alla Società cedente il diritto pluriennale e di rinegoziare il valore del cartellino (diritto di veto nei confronti della Società cessionaria);
- spesso al termine del contratto entrambe le Società sono interessate ad ottenere in via esclusiva la disponibilità del calciatore compartecipato. Se le due Società non riescono a raggiungere un accordo – in sede di rinegoziazione del valore del diritto – dovranno procedere mediante il c.d. meccanismo delle “buste”.

Diritti di compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F. – classificazione

Mentre l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore configura, per la Società cessionaria, una posta a carattere pluriennale che produce i suoi effetti per tutto l'arco temporale in cui il calciatore svolge la propria attività presso la Società stessa, il diritto di partecipazione assume una veste diversa. Per la Società cessionaria del diritto di partecipazione (cedente il diritto alle prestazioni sportive), il diritto deve essere iscritto nello Stato Patrimoniale fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni con la denominazione:

C) III. 7) Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F.

Per la Società cedente il diritto di partecipazione (cessionaria del diritto alle prestazioni sportive), il perfezionamento dell'accordo comporta il sorgere di una passività finanziaria. Tale passività dovrà essere iscritta tra i debiti con la denominazione:

D) 14) Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F.

La previsione di queste due voci specifiche si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

Diritti di compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F. – valutazione e rilevazione

Il titolo giuridico che consente l'iscrizione nello Stato Patrimoniale è rappresentato dall'accordo di partecipazione, mentre il momento temporale di iscrizione in bilancio è, in analogia a quanto rilevato nella Raccomandazione Contabile n. 1, quello relativo alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Il principio sopra esposto si riferisce sia al momento in cui si verifica il presupposto per l'iscrizione della compartecipazione fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e del debito per compartecipazione, sia al momento in cui interviene la risoluzione dell'accordo di partecipazione.

Quali valori iscrivere?

La società cedente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e cessionaria del diritto di partecipazione dovrà iscrivere nell'attivo dello Stato Patrimoniale, alla voce "Compartecipazioni ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F.", un valore determinato nella misura del 50 per cento del corrispettivo stabilito nel contratto di cessione del diritto alle prestazioni sportive. Contestualmente la società cessionaria di quest'ultimo diritto e cedente il diritto di partecipazione dovrà iscrivere nel passivo dello Stato Patrimoniale, alla voce "Debiti per compartecipazioni ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F.", un debito di importo equivalente.

Diritti di compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F. – risoluzione

L'accordo di partecipazione deve essere risolto, secondo specifiche modalità, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. Le Società possono, tuttavia, risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante i periodi di trasferimento dei calciatori stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

All'atto della risoluzione dell'accordo di partecipazione possono verificarsi le seguenti fattispecie:

- la Società titolare del diritto alle prestazioni sportive e cedente il diritto di partecipazione, per effetto della risoluzione dell'accordo, conserva la titolarità delle prestazioni sportive del calciatore;
- la Società cessionaria del diritto di partecipazione, per effetto della risoluzione dell'accordo, riacquista la titolarità del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Per ciascuna delle due possibili situazioni occorre ulteriormente distinguere l'ipotesi in cui il corrispettivo relativo alla risoluzione dell'accordo di partecipazione sia superiore o inferiore rispetto al valore che risulta iscritto nello Stato Patrimoniale delle Società alle voci "Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F." e "Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F." (pari al 50% del prezzo dell'originaria cessione del diritto alle prestazioni sportive).

Diritti di compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F. – risoluzione ad una Società terza

La cessione del diritto ad una Società terza può essere realizzata solo previa autorizzazione e sottoscrizione del contratto da parte di entrambe le Società compartecipanti.

La Società titolare dei diritti (prima cessionaria e ora cedente nei confronti della Società terza) rileverà la plusvalenza o la minusvalenza realizzata dall'alienazione.

Alla chiusura del rapporto di partecipazione, la Società cedente dovrà imputare in conto economico il 50% della differenza tra il corrispettivo incassato dalla vendita del DPC e il valore storico dello stesso sostenuto al tempo dell'acquisto:

- se la differenza è positiva: onere da compartecipazione;
- se la differenza è negativa: provento da compartecipazione.

Diritti di compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F. – risoluzione tra le Società coinvolte

Se la trattativa si limita alle sole Società coinvolte nel rapporto di partecipazione, gli elementi su cui sarà necessario trovare un accordo, relativamente al futuro del giocatore, sono i seguenti:

- quale delle due Società sarà titolare, in via definitiva, del cartellino del giocatore;
- per quale valore (prezzo definitivo di cessione).

Solo in caso di mancato accordo , si utilizza il meccanismo delle «buste». Il valore derivante dalle buste rappresenta il riferimento anche per la determinazione degli effetti economici della chiusura del rapporto di partecipazione.

L'obiettivo della compartecipazione, per la Società cedente, è quello di riservarsi una sorta di “corsia preferenziale” al fine di:

- ottenere, a distanza di un anno, un ulteriore vantaggio economico, rispetto a quello già conseguito dalla vendita del giocatore nella stagione precedente;
- ritornare titolari esclusivi, in alternativa all'opzione precedente, del diritto, contenendo così il rischio di aver compiuto un “cattivo affare” nella stagione precedente.

Cessioni temporanee di contratto – ex art.103 NOIF

L'art. 103 delle N.O.I.F. prevede la possibilità per la Società titolare del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore di cedere il relativo contratto a titolo temporaneo ad un'altra Società.

Nella fattispecie in esame, la Società cedente, rimanendo di fatto titolare del diritto, continuerà ad ammortizzarne il costo in relazione alla durata del contratto originario. Tale soluzione è coerente con il principio di correlazione tra costi e ricavi: il ricavo correlato alla cessione temporanea è rappresentato dal corrispettivo riconosciuto alla Società cedente dalla Società cessionaria.

La cessione temporanea di contratto ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una sola stagione sportiva.

Cessioni temporanee di contratto – ex art.103 NOIF – classificazione

Il corrispettivo connesso alla cessione temporanea di contratto rappresenta per la Società cedente un ricavo relativo alla gestione ordinaria.

Tale componente positivo di reddito deve essere iscritto nel Conto Economico fra gli “Altri ricavi e proventi”, utilizzando la seguente voce:

A) 5) g) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori

Per la Società cessionaria, invece, il costo connesso alla cessione temporanea di contratto costituisce un componente negativo di reddito che deve essere iscritto nel Conto Economico fra gli “Oneri diversi di gestione”, utilizzando la seguente voce:

B) 14) d) Costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori

La previsione di queste due voci specifiche si rende necessaria ai sensi dell’art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

Cessioni temporanee di contratto – ex art.103 NOIF – valutazione e rilevazione

1/4

Il valore della cessione temporanea di un contratto è determinato sulla base del corrispettivo dovuto dalla Società cessionaria alla Società cedente.

Nel caso di acquisizione temporanea a titolo oneroso di contratto relativo alle prestazioni di un calciatore proveniente da Società estera, la Società cessionaria dovrà, altresì, rilevare il contributo di solidarietà e l'indennità di formazione dovuti secondo quanto stabilito dal Regolamento F.I.F.A. sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Si possono rilevare 4 casi particolari:

1. *Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della Società cessionaria;*
2. *Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della Società cessionaria e con diritto di “contro opzione” a favore della Società cedente;*
3. *Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della Società cessionaria e accordo di partecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F.;*
4. *Cessione di contratto a titolo temporaneo con fissazione di un premio di valorizzazione a favore della Società cessionaria.*

Cessioni temporanee di contratto – ex art.103 NOIF – valutazione e rilevazione 2/4

1) Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della Società cessionaria

La fattispecie, espressamente disciplinata dall'art. 103, comma 2, delle N.O.I.F., prevede che la Società cessionaria titolare del diritto di opzione, attraverso l'esercizio dello stesso, possa trasformare la cessione temporanea in cessione definitiva. Tale ipotesi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il diritto di opzione deve risultare nell'accordo di cessione temporanea con indicazione del relativo corrispettivo pattuito;
- la scadenza del contratto ceduto non deve essere antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- la Società cessionaria deve stipulare con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale.

Il perfezionamento dell'operazione si ha con l'espressa dichiarazione di accettazione del calciatore circa ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno dell'opzione da parte della Società cessionaria.

Gli effetti economici in capo alla Società cedente derivanti dalla cessione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, per effetto dell'esercizio dell'opzione da parte della Società cessionaria, devono essere imputati nell'esercizio in cui viene sottoscritto il contratto di cessione definitiva con le modalità rilevate nella Raccomandazione Contabile n. 1.

Cessioni temporanee di contratto – ex art.103 NOIF – valutazione e rilevazione 3/4

2) Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della Società cessionaria e con diritto di “contro opzione” a favore della Società cedente

L'art. 103, comma 2, delle N.O.I.F., prevede che, in presenza di un diritto di opzione a favore della Società cessionaria, possa essere attribuito un diritto di “contro opzione” alla Società cedente. Tale diritto può essere esercitato soltanto in caso di esercizio dell'opzione da parte della Società cessionaria. Anche nell'ipotesi in esame deve essere indicato il relativo corrispettivo nel contratto originario.

3) Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della Società cessionaria e accordo di partecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F.

L'art. 103, comma 2 *bis*, delle N.O.I.F. prevede che la clausola con la quale viene stabilito il diritto di opzione a favore della Società cessionaria possa essere accompagnata da un accordo di partecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F., sempre che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'accordo di partecipazione, redatto ai sensi dell'art. 102 *bis* delle N.O.I.F., deve risultare nell'accordo di cessione temporanea;
- la Società cessionaria deve stipulare con il calciatore un contratto di durata almeno triennale.

Cessioni temporanee di contratto – ex art.103 NOIF – valutazione e rilevazione 4/4

4) Cessione di contratto a titolo temporaneo con fissazione di un premio di valorizzazione a favore della Società cessionaria

L'art. 103, comma 3, delle N.O.I.F., consente di stabilire, nell'ambito di una cessione di contratto a titolo temporaneo, un premio di valorizzazione a favore della Società cessionaria. Tale premio deve essere determinato o determinabile in base a criteri definiti in modo analitico.

Il premio di valorizzazione deve essere imputato per competenza nel Conto Economico dell'esercizio in cui il premio stesso è maturato: si precisa, quindi, che non è rilevante il momento in cui viene effettuato il relativo pagamento.

Per la Società cedente, al pari del corrispettivo connesso alla cessione temporanea di contratto, il premio rappresenta un ricavo relativo alla gestione ordinaria e deve essere iscritto nel Conto Economico fra gli "Altri ricavi e proventi", utilizzando l'apposita sottovoce "Premi di valorizzazione calciatori" della voce specifica "Altri proventi da gestione calciatori".

Per la Società cessionaria, al pari del costo connesso alla cessione temporanea di contratto, il premio costituisce un componente negativo di reddito che deve essere iscritto nel Conto Economico fra gli "Oneri diversi di gestione", utilizzando l'apposita sottovoce "Costi di valorizzazione calciatori" della voce specifica "Altri oneri da gestione calciatori".

La library e la valorizzazione del marchio

- **Library:** rappresenta un diritto di utilizzazione economica delle immagini televisive delle squadre, canali telematici e supporti digitali. Valutazione al costo di acquisizione o al Fair Value e sottoposti alla verifica periodica del loro effettivo valore attraverso il cd. Impairment Test. In passato tali diritti erano di proprietà delle emittenti televisive, ora sono acquistati da queste ultime e iscritti a Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita. Il periodo di ammortamento del valore iscritto a bilancio è generalmente basato su valutazioni redatte da esperti terzi indipendenti in funzione dei flussi di ricavi conseguibili nel tempo.
- **Marchio:** tra i segni distintivi di un'azienda è quello maggiormente in grado di legare prodotti e servizi ad un'impresa permettendo di distinguere imprese operanti in uno stesso settore commerciale facilitando ai consumatori la scelta e la selezione dei prodotti e dei servizi. Le Società di calcio sono imprese molto particolari in quanto i loro marchi non sono tradizionali ma bensì marchi notori («Popularity properties»).

La library e la valorizzazione del marchio – rilevazione

Nel bilancio civilistico il marchio è iscritto nelle immobilizzazioni immateriali in base al costo ammortizzato mentre nel bilancio IAS/IFRS lo stesso, se generato internamente, non deve essere rilevato come attività al pari di beni nella sostanza simili (es. avviamento, ecc.), come previsto dallo IAS 38.

Dunque in applicazione dei principi contabili internazionali la voce “Marchio” può non comparire nello Stato Patrimoniale delle Società, tuttavia può essere egualmente oggetto di significative operazioni, poste in essere con l’unico scopo di creare rilevanti plusvalenze volte ad abbattere le perdite di bilancio.

Nel corso del tempo si è assistito, infatti, al proliferare di operazioni di cessione del marchio e del ramo commerciale delle Società come ad esempio operazioni di *Sales and lease back*.

La library e la valorizzazione del marchio – sales and lease back

1/2

L'operazione consiste nell'alienare il proprio marchio a terzi, interamente controllati, con contestuale sottoscrizione di un contratto di leasing del marchio stesso a favore del cedente. Da tale operazione scaturisce:

- una plusvalenza nel bilancio d'esercizio separato della cedente (operazione infragruppo non genera ricavi consolidati);
- dilazione dei debiti su più esercizi tramite l'apertura da parte della Società controllata di prestiti bancari per l'acquisto del marchio assistiti da garanzia reale sullo stesso.

Le operazioni sono state realizzate da vari club soprattutto con Società interamente controllate e quindi al di fuori di una reale transazione economica e soprattutto al di fuori di norme condivise, standardizzate ed uguali per tutte.

La library e la valorizzazione del marchio – sales and lease back 2/2

Da un punto di vista federale si segnala che tali operazioni sono state bloccate da parte di Co.Vi.So.C. che non ha riconosciuto le plusvalenze generate e ha chiesto le corrispondenti ricapitalizzazioni.

Da un punto di vista fiscale, si segnala che tale tipologia di operazioni, a seguito delle fasi di accertamento da parte dell'Agenzia dell'Entrate sono state configurate come mutui assistiti da garanzie reali. Per tanto, in capo alla Società venditrice e locataria del marchio comporta:

- il recupero a tassazione ai fini delle Imposte Dirette dei canoni di leasing corrisposti periodicamente e dedotti dall'utilizzatore con eccezione della quota riferibile agli interessi maturati;
- il disconoscimento ai fini IVA della detraibilità dell'imposta addebitata dal locatore sui suddetti canoni.

Crediti e debiti verso Società calcistiche

I crediti verso le Società calcistiche sorgono principalmente per effetto:

- della cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori a Società calcistiche nazionali ed estere;
- del diritto a ricevere dalle Società delle squadre ospitanti una percentuale, stabilita dalla Lega competente, delle quote dei ricavi relativi alle partite disputate *fuori casa*, derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti e dalla cessione dei diritti televisivi.

I debiti verso le Società calcistiche sorgono principalmente per effetto:

- dell'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori da Società calcistiche nazionali ed estere;
- dell'obbligo di corrispondere alle Società delle squadre ospitate una percentuale, stabilita dalla Lega competente, delle quote dei ricavi relativi alle partite disputate *in casa*, derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti e dalla cessione dei diritti televisivi.

La Raccomandazione Contabile F.I.G.C. tratta esclusivamente dei crediti e debiti verso le Società calcistiche per la cessione/acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

Crediti e debiti verso Società calcistiche – classificazione

I crediti verso le Società calcistiche, in relazione alla natura del debitore, devono essere iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, utilizzando le apposite sottovoci “Crediti verso Società calcistiche nazionali” e “Crediti verso Società calcistiche estere” della seguente voce:

C) II. 5) Crediti verso enti – settore specifico

I debiti verso le Società calcistiche, in relazione alla natura del creditore, devono essere iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale, utilizzando le apposite sottovoci “Debiti verso Società calcistiche nazionali” e “Debiti verso Società calcistiche estere” della seguente voce:

D) 15) Debiti verso enti – settore specifico

La previsione di queste voci specifiche si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

Si sottolinea che, come per tutte le altre voci di credito/debito, è necessaria l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

In considerazione del fatto che generalmente i crediti/debiti in oggetto sono di importo significativo, gli stessi devono essere distintamente indicati in Nota Integrativa.

Crediti e debiti verso Società calcistiche – rilevazione

I crediti devono sempre essere esposti in bilancio al **presumibile valore di realizzo** mentre i debiti al **valore nominale**.

Peculiarità nella rilevazione di crediti e debiti:

- la classificazione dei crediti e debiti derivanti dalla cessione/acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori dev'essere determinata in base ai prevedibili termini del realizzo e del pagamento quando questi risultano diversi da quanto previsto contrattualmente. Effettuazione da parte degli Amministratori di una valutazione per determinarne la ragionevolezza della classificazione;
- dev'essere data indicazione separata in bilancio dei crediti/debiti derivanti dalla cessione/acquisizione in caso di clausole di pagamento pluriennali e/o cessione dei diritti a Società calcistiche estere nel caso di pagamento rateale;
- il regolamento dei corrispettivi delle cessioni e acquisizioni dei diritti a Società calcistiche nazionali avviene mediante il conto “Lega c/trasferimenti”, conto che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti delle Società calcistiche derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti.

I versamenti dei soci a favore delle Società possono assumere la natura di finanziamenti a titolo di capitale di credito oppure di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali. Si segnala che la possibilità di reperire fondi a titolo di finanziamento da parte dei soci deve essere espressamente prevista da una disposizione statutaria.

In aggiunta, il socio intenzionato a finanziare la Società deve detenere una partecipazione pari almeno al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e deve essere iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.

I versamenti possono essere:

- versamenti a titolo di finanziamento;
- versamenti a titolo di dotazioni patrimoniali.

Versamenti a titolo di finanziamento

I versamenti dei soci a titolo di finanziamento possono essere fruttiferi o infruttiferi. L'importo dei finanziamenti ricevuti deve essere iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D3) "Debiti verso soci per finanziamenti", con l'evidenza, in apposite sottovoci, della natura, fruttifera o infruttifera del finanziamento.

Gli eventuali interessi sono iscritti nell'apposita voce C17) del Conto Economico e i ratei passivi di interessi sono iscritti nella voce E) del passivo dello Stato Patrimoniale.

Per le Società calcistiche assumono particolare rilievo i finanziamenti infruttiferi dei soci con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. Anche in questo caso si ritiene opportuno evidenziare tale debito in una apposita sottovoce del conto "Debiti verso soci per finanziamenti" denominata "Soci c/finanziamenti infruttiferi e postergati".

Si rammenta che l'art. 2467 del Codice Civile, per quanto attiene alle Società a responsabilità limitata, stabilisce che il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci a favore della Società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e, inoltre, deve essere restituito alla Società se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della stessa. Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe ragionevole un conferimento.

Versamenti a titolo di dotazioni patrimoniali

I soci possono effettuare conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali mediante:

- a) versamenti in conto aumento di capitale;
- b) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- c) versamenti in conto copertura perdite. Si ritiene assimilabile a quest'ultima ipotesi anche la rinuncia a precedenti crediti vantati dai soci nei confronti della Società per coprire le perdite della Società stessa.

a) Versamenti in conto aumento di capitale

I versamenti in conto aumento di capitale si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attestazione degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale. L'aumento del capitale sociale, infatti, non può essere menzionato negli atti della Società fino a quando non sia intervenuta la suddetta iscrizione e, conseguentemente, gli importi sottoscritti dai soci devono essere rilevati in un conto transitorio acceso ad una apposita riserva di capitale denominata "Riserva per versamenti in conto aumento di capitale". Tale riserva sarà poi imputata al conto A) I. "Capitale" una volta perfezionata l'intera operazione.

Per la parte di aumento di capitale, eventualmente sottoscritta e non versata, occorrerà rilevare il credito verso soci per l'ammontare dei versamenti non ancora eseguiti nell'apposita voce A) "Credito verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata" dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

b) Versamenti in conto futuro aumento di capitale

I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono quei versamenti eseguiti dai soci prima che venga effettivamente assunta una delibera di aumento del capitale sociale. I relativi importi devono essere rilevati nel passivo dello Stato Patrimoniale nella voce A) VII. “Altre riserve”, evidenziando la natura della riserva in una apposita sottovoce denominata “Riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitale”.

c) Versamenti in conto copertura perdite

I soci possono effettuare versamenti per coprire:

- le perdite dell'esercizio precedente, già appurate;
- le perdite relative all'esercizio in corso che, in quanto tali, sono solo stimate.

Nel primo caso, l'importo corrispondente al versamento deve essere iscritto nel Patrimonio Netto in una apposita sottovoce della voce A VII). "Altre riserve" denominata "Riserva per copertura perdite esercizi precedenti". Tale riserva potrà essere utilizzata solo quando l'assemblea della Società provvederà a deliberare la copertura delle perdite.

Nel secondo caso l'importo corrispondente al versamento deve essere iscritto nel Patrimonio Netto in una apposita sottovoce della voce A VII). "Altre riserve" denominata "Riserva per copertura perdite esercizio in corso".

I soci possono provvedere alla copertura delle perdite anche mediante la rinuncia a precedenti crediti verso la Società. In questa ipotesi il trattamento contabile dell'operazione è il seguente:

- diminuzione del debito iscritto alla voce D3) "Debiti verso soci per finanziamenti" a fronte della costituzione, per un importo corrispondente, di una riserva per copertura delle perdite;
- utilizzo di tale riserva per copertura delle perdite secondo quanto deliberato dall'assemblea della Società.

L'iscrizione in contabilità ed in bilancio dei versamenti dei soci avviene in base al loro valore nominale. Per quanto attiene ai finanziamenti fruttiferi deve essere effettuata la rilevazione per competenza degli interessi, con eventuale iscrizione del relativo rateo passivo.

Altre classi di valore

- Terreni e fabbricati
- Partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese
- Crediti fattorizzati
- Fondi per rischi ed oneri
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- Conti d'ordine

III. Conto economico – le voci caratteristiche

Ricavi caratteristici e altri ricavi e proventi tipici

I ricavi caratteristici delle Società calcistiche sono rappresentati da:

- Abbonamenti
- Vendita dei biglietti delle partite giocate in casa
- Quota dei ricavi delle partite giocate fuori casa
- Contributi in conto esercizio
- Sponsorizzazioni, pubblicità e cessione dei diritti audiovisivi
- Plusvalenze dalla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori

Ricavi caratteristici e altri ricavi e proventi tipici – peculiarità

1/2

- **Abbonamenti:** nel caso in cui la campagna abbonamenti relativa alla stagione successiva abbia inizio prima della chiusura dell'esercizio occorrerà rilevare il debito nei confronti degli abbonati e l'entrata di cassa connessa alla vendita (rilevazione del solo effetto finanziario) La contabilizzazione a Conto Economico del ricavo avverrà nell'esercizio successivo (principio della competenza).
I ricavi da vendita abbonamenti e biglietti per assistere alle partite della prima squadra e delle squadre giovanili devono essere iscritti alla voce A1) «Ricavi delle prestazioni».
- **Contributi:** sono contributi in conto esercizio erogati, per esempio, dalla Lega competente a fronte di premi e ricavi collettivi (esclusi i diritti audiovisivi) la cui rilevazione avviene nell'esercizio in cui è sorto il diritto a percepirli.
- **Diritti audiovisivi:** la rilevazione in Conto Economico dei ricavi derivanti dalla vendita di tali diritti avviene nel momento dell'effettiva prestazione (data svolgimento dell'evento).

Ricavi caratteristici e altri ricavi e proventi tipici – peculiarità

2/2

➤ **Contratti di sponsorizzazione:** tali ricavi non sono generalmente associabili alla disputa di una o più partite e devono, quindi, essere imputati all'esercizio di competenza in funzione del cosiddetto criterio del "tempo fisico", ossia imputando il ricavo in modo esattamente proporzionale al periodo di competenza dell'esercizio. La contabilizzazione di tali tipologie di ricavi varia a seconda del variare della natura contrattuale, di cui di seguito si portano i più diffusi:

- contratti per singoli eventi sportivi;
- contratti annuali a corrispettivo fisso;
- contratti annuali a corrispettivo variabile legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi;
- contratti pluriennali a corrispettivo fisso annuale;
- contratti pluriennali a corrispettivo fisso complessivo;
- contratti pluriennali a corrispettivo variabile annuale legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi;
- contratti pluriennali a corrispettivo variabile complessivo legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

I ricavi non derivanti da vendita di abbonamenti o biglietti devono essere classificati nella voce A5) «Altri ricavi e proventi»

Salari e stipendi e premi individuali e collettivi ex art. 93 N.O.I.F.

Insieme agli ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori la voce Salari e stipendi rappresenta la voce di costo principale nel Conto Economico di una Società di calcio.

Tale voce include:

- retribuzioni;
- premi variabili;
- incentivazioni all'esodo e compensi a calciatori temporaneamente trasferiti ad altre Società;
- oneri sociali;
- fondo trattamento di fine rapporto e fondo di fine carriera.

Salari e stipendi e premi individuali e collettivi ex art. 93 N.O.I.F. – vincoli normativi di settore

I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le Società ed i calciatori «professionisti» o gli allenatori devono essere conformi a quelli «tipo» previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su moduli forniti dalla Lega di competenza.

Gli accordi collettivi devono essere depositati presso le Leghe competenti entro il termine del 31 dicembre (Lega Nazionale Professionisti serie A e B) e entro il termine del 30 settembre (Lega Italiana Calcio Professionistico).

E' consentito stipulare accordi per premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a 2 per Società e per ciascuna competizione agonistica.

Le Società hanno l'obbligo di versare le competenze al personale tesserato secondo i modi e i tempi stabiliti dall'art. 85 N.O.I.F.. Le stesse sono soggette a controllo da parte della Co.Vi.So.C..

Le imposte

Le **imposte correnti** sul reddito sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile di pertinenza dell'esercizio e delle norme vigenti nei paesi in cui opera il Gruppo. Il debito previsto, al netto dei relativi acconti versati e ritenute subite, è rilevato a livello patrimoniale nella voce "Imposte correnti".

La contabilizzazione delle **imposte anticipate** e delle **imposte differite** riflette le differenze temporanee esistenti tra il valore contabile attribuito ad una attività o ad una passività ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

La voce "Imposte differite" accoglie le eventuali passività per imposte differite su differenze temporanee la cui tassazione è rinviata ai futuri esercizi ai sensi delle vigenti leggi fiscali.

La voce "Imposte anticipate" accoglie le eventuali imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono riferibili all'esercizio in corso e sono contabilizzate qualora vi sia la probabilità di ottenere in futuro imponibili fiscali di entità tale da poter assorbire il loro recupero.

IV. Informativa di bilancio

I criteri di redazione della nota integrativa sono stabiliti dall'**art. 2427** c.c.. Le raccomandazioni contabili emanate dalla F.I.G.C. integrano tale articolo con la seguente informativa:

1. Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori:

- il principio con cui sono stati determinati i valori;
- il metodo e il piano di ammortamento adottato ed eventuali cambiamenti;
- una tabella dettaglio dei movimenti dei diritti nel corso dell'esercizio (costo storico, ammortamenti, incrementi, decrementi, svalutazioni e plus/minusvalenze realizzate);
- l'ammontare dei diritti per i quali non è iniziato l'ammortamento e quelli riferiti a calciatori al momento non utilizzati a causa di infortuni e/o altre motivazioni, unitamente alle ragioni e all'ammontare dell'eventuale svalutazione apportata;
- gli impegni.

2. Compartecipazioni e cessioni temporanee di contratto:

- due distinti prospetti analitici di movimentazione per le voci "Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F." e "Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F.". Devono, inoltre, essere indicati gli effetti a Conto Economico derivanti dalla risoluzione degli accordi di partecipazione;
- indicazione distinta di ricavi e i costi connessi alle cessioni temporanee di contratti. Nell'ipotesi in cui tali cessioni temporanee prevedano diritti di opzione, diritti di "contro opzione", accordi di partecipazione e/o premi di valorizzazione, si ritiene necessario che in Nota Integrativa le clausole in parola vengano adeguatamente evidenziate e commentate.

3. Crediti e debiti:

- deve essere data distinta indicazione degli importi di crediti e debiti verso ciascuna Società calcistica.

4. Versamenti soci:

- devono essere ripartiti in base alle relative scadenze, indicando separatamente i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. E' necessario, inoltre, indicare la composizione della voce A) VII. "Altre riserve" del passivo dello Stato Patrimoniale e i movimenti analitici rispetto all'esercizio precedente.

5. Ricavi:

- devono essere esposti suddividendo le seguenti voci:
 - a) ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti relativi alle partite disputate in casa;
 - b) ricavi derivanti dallo svolgimento di partite fuori casa;
 - c) ricavi derivanti dalla vendita di abbonamenti.I ricavi di cui alle lettere a) e b) devono essere a loro volta distinti in relazione alla competizione sportiva cui si riferiscono;
- gli altri ricavi e proventi devono essere suddivisi in relazione alla natura del provento. Devono, inoltre, essere fornite le informazioni relative agli estremi dei contratti più significativi ed a ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del dato di bilancio.

I criteri di redazione della nota integrativa sono stabiliti dall'**art. 2428** c.c.. Le raccomandazioni contabili emanate dalla F.I.G.C. integrano tale articolo con la seguente informativa:

1. Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori:

- i fatti di rilievo verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio, quali ad esempio gli effetti patrimoniali ed economici (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da contratti di cessione e/o di acquisto di diritti contabilizzati dopo la data di riferimento del bilancio o da altri possibili eventi rilevanti relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori.

2. Principali rischi ed incertezze di settore:

- mercati delle sponsorizzazioni: ridotto orizzonte temporali degli investimenti promopubblicitari;
- attrarre capitale umano: capacità di attrarre e trattenere manager, giocatori e staff medico di qualità;
- fabbisogno di mezzi finanziari: rapporto capitale proprio / capitale di terzi;
- attività sportiva: rischio correlato allo stato fisico dei calciatori;
- marchio: contraffazione da parte di terzi;
- manifestazioni della tifoseria: rischio di incorrere in ammende, sanzioni e altri provvedimenti nei confronti della Società;
- campagna trasferimenti: risultati economici e patrimoniali sono influenzati significativamente dalle operazioni compiute nel corso della campagna trasferimenti;

segue...

- rapporti con i calciatori: significativo incremento nei costi per stipendi e premi, del costo di acquisto dei diritti alle prestazioni e mancata accettazione del trasferimento da parte del calciatore non più rientrante nel progetto tecnico;
- diritti televisivi: dipendenza dei ricavi della Società dai proventi radiotelevisivi e dai termini e dalle modalità di vendita degli stessi;
- partecipazione a competizioni sportive: risultati economici influenzati significativamente dai risultati sportivi ottenuti e dalla partecipazione alle diverse competizioni nazionali e continentali;
- Financial Fair Play: rispetto dei requisiti al fine dell'ottenimento della licenza UEFA.

Deloitte.